

NON C'È PACE PER LE IMPUGNAZIONI. I RIPENSAMENTI DEL GOVERNO AZZERANO LE PROPOSTE INNOVATIVE DELLA COMMISSIONE LATTANZI

di Marta Bargis

SOMMARIO: 1. Nulla di nuovo sotto il sole: i veti incrociati vincono sempre, ma al ribasso. – 2. Quel (poco) che resta della disciplina dell'appello elaborata dalla Commissione Lattanzi. – 3. *Segue*: lo svolgimento del giudizio di appello e il nuovo intervento riduttivo sull'art. 603 comma 3-*bis* c.p.p. – 4. Una difesa (a futura memoria) dell'appello come impugnazione a critica vincolata. – 5. Alcuni profili critici relativi al ricorso per cassazione.

1. *Nulla di nuovo sotto il sole: i veti incrociati vincono sempre, ma al ribasso.*

In altra sede, analizzando la direttiva predisposta dalla Commissione Lattanzi sulle impugnazioni, ho già espresso il mio giudizio, di segno sostanzialmente positivo (sia pur con taluni rilievi critici), sulle scelte innovative e coraggiose adottate nella materia¹. Rimandando quindi a tale commento, mi limito qui a ricordare soprattutto la profonda e organica riforma dell'appello elaborata dalla Commissione, le cui linee direttrici si potevano così riassumere: eliminazione dell'appello per il pubblico ministero e la parte civile (art. 7 comma 1 lett. *c* e *c-ter*, riferite alle sentenze dibattimentali, e lett. *e*, riguardante le sentenze di non luogo a procedere), dalla quale discendevano “a cascata” altre previsioni in tema di conversione del ricorso in appello (lett. *c-quinquies*), di eliminazione dell'appello incidentale dell'imputato (lett. *h-ter*) e di ripristino della normativa anteriore alla l. 23 giugno 2017, n. 103, per la disciplina della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, mediante l'abrogazione del comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p. (art. 7 comma 1 lett. *h-quater*), che postula l'appello della parte pubblica «contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di un prova dichiarativa». specularmente, introduzione di limiti all'appello dell'imputato (art. 7 comma 1 lett. *c-bis*, per specifiche sentenze di proscioglimento, e lett. *d*, per determinate sentenze di condanna) e scelta di strutturare l'appello come mezzo di impugnazione «a critica vincolata, prevedendo i motivi per i quali, a pena di inammissibilità, può essere proposto», nonché «l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato» (art. 7 comma 1 lett. *h-bis*).

Si è parlato, in proposito, di «un sapiente lavoro di rasoio e di bisturi che solo una politica coraggiosa può attuare»²: quanto al rasoio, la soppressione dell'appello del pubblico ministero e della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento avrebbe potuto sortire effetti più incisivi del previsto, soprattutto in rapporto ai «numerosi appelli della parte civile»³. Quanto ai bisturi, si è evidenziata «la vera scelta strategica della Commissione», cioè quella di «ridisegnare la fisionomia del giudizio di appello, trasformandolo da secondo giudizio di merito in “strumento di controllo a critica vincolata della pronuncia di primo grado”»⁴.

Si tratta di un'autorevole voce “fuori dal coro”. Per il resto, la magistratura non ha gradito la soppressione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento e di

¹ M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega predisposto dalla Commissione ministeriale*, in www.la-legislazionepenale.eu, 31 maggio 2021.

² N. ROSSI, *Quel bisturi sull'appello: è l'accusatorio bellezza*, in *Il dubbio*, 30 maggio 2021.

³ V. ancora N. ROSSI, *Quel bisturi sull'appello*, cit., osservando che, viceversa, gli appelli del pubblico ministero «avverso i proscioglimenti rappresentano solo una minima percentuale delle impugnazioni».

⁴ Cfr. N. ROSSI, *Quel bisturi sull'appello*, cit., che, peraltro, riteneva «eccessiva» la radicale inappellabilità delle sentenze di condanna da parte del pubblico ministero, suggerendo «una rigorosa selezione normativa delle ipotesi di appello» della parte pubblica.

condanna⁵. Sul fronte opposto, il mondo forense – al quale, ovviamente, andava a genio la scomparsa dell'appello del pubblico ministero – ha bocciato l'idea della struttura come mezzo di impugnazione a critica vincolata, ravvisandovi limitazioni del diritto di difesa nell'appellare le pronunce di condanna⁶.

E così, la politica si è trovata sotto un fuoco incrociato. Purtroppo, non ha mostrato coraggio, provvedendo ad azzerare le previsioni divisive: il quadro che emerge dagli emendamenti governativi⁷ ci consegna, *more solito*, un'opzione al ribasso.

2. *Quel (poco) che resta della disciplina dell'appello elaborata dalla Commissione Lattanzi.*

Vediamo allora, rovistando fra le macerie, che cosa resta delle modifiche alla disciplina del giudizio di seconde cure, che costituiva uno dei “fiori all'occhiello” della Commissione Lattanzi⁸.

Permane invariato l'art. 7 comma 1 lett. *b* (corrispondente alla lett. *a* nell'articolato della Commissione Lattanzi)⁹, sulla cui base si propone di abrogare gli artt. 582 e 583 c.p.p. e di

⁵ V., ad esempio, F. ALVINO, *Nel cantiere del rito che verrà: l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero nelle proposte di riforma della Commissione Lattanzi*, in www.laegislazionepenale.eu, 10 luglio 2021. In senso fortemente critico sulla tematica della prescrizione, così come disciplinata dagli emendamenti Cartabia (artt. 14 [*Disposizioni in materia di prescrizione del reato*] e 14-bis [*Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione*]), v. il Comunicato stampa della Giunta esecutiva centrale dell'ANM, *Il principio di realtà e la proposta del Governo sulla prescrizione processuale*, 14 luglio 2021; cfr. inoltre l'intervista al Presidente dell'ANM Giuseppe Santalucia da parte di G. BARBACETTO, “*Soluzioni dannose, cattive, inaccettabili e incostituzionali*”, in *Il Fatto Quotidiano*, 15 luglio 2021, p. 8 e, in dottrina, P. FERRUA, *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *disCrimen*, 12 luglio 2021, 10 s. Nel senso, invece, che si tratta di una «scelta equilibrata» v. M. AINIS, *La bilancia squilibrata*, in *la Repubblica*, 15 luglio 2021, 25, a parere del quale il problema «non è la regola, semmai la deroga. Quella aggiunta all'ultimo minuto per contentare i 5 Stelle, che estende alla corruzione il trattamento deteriore riservato ai reati gravi, i cui processi durano più a lungo. Ne deriva una disarmonia, una sproporzione: il corrotto rischia al massimo otto anni di galera, ma con la nuova prescrizione viene trattato come un omicida».

⁶ V. il Comunicato della Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane, *La Commissione ministeriale boccia il progetto Bonafede*, 25 maggio 2021, 1 s., in cui, mentre si reputava apprezzabile la proposta di abolizione dell'appello del pubblico ministero, non si condivideva «la previsione di un sistema casistico per l'appello, destinato a ridurre il significato e la portata quale diritto dell'imputato ad una nuova decisione nel merito sui fatti oggetto di condanna intervenuta all'esito del precedente grado di giudizio». Esprimevano rilievi critici pure G. SPANGHER, *Insufficienti garanzie per chi non aderisce alle exit-strategies*, in *Giustizia insieme*, 1° giugno 2021; ID., *Giustizia 25%*, in <https://penaledp.it>, 10 giugno 2021; A. DE CARO, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di impugnazioni penali*, in *Arch. pen. (web)*, n. 2 (21 giugno 2021), 14 ss. La scomparsa dell'appello quale impugnazione a critica vincolata è stata di conseguenza apprezzata dal Comunicato della Giunta dell'U.C.P.I., *Riforma Cartabia: la posizione dell'Unione Camere Penali Italiane*, 16 luglio 2021, 2 (che condivide, nella sostanza, anche la nuova disciplina della prescrizione: *ivi*, 1 s.)

⁷ Il testo a fronte del d.d.l. A. C. 2435 (c.d. riforma Bonafede) e delle modifiche ad esso apportate dagli emendamenti Cartabia è pubblicato in <https://penaledp.it>, 15 luglio 2021. Venerdì 16 luglio 2021 la Commissione giustizia della Camera ha svolto, in videoconferenza, le audizioni di Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, dei professori Franco Coppi, Vittorio Manes e Stefano Preziosi, di Armando Spataro, ex procuratore della Repubblica di Torino, di Alfredo Mantovano, vice presidente del Centro Studi Livatino e magistrato di cassazione e di Giandomenico Caiazza, Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane (il video è disponibile in webtv.camera.it). Martedì 20 luglio 2021 è prevista l'audizione del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho.

⁸ Per riflessioni critiche sulla “marcia indietro” del Governo v., con diverse sfumature, M. DANIELE, *La riforma del giudizio penale e il modello perduto*, in www.studiosiprocessopenale.it, 6 ss.; R. ORLANDI, *Qualche notazione critica sulla delega al governo per una giustizia penale più efficiente*, *ivi*, 1 s. (entrambi gli scritti sono pubblicati nel Forum dedicato alla riforma del processo penale).

⁹ La nuova lett. *a* dell'art. 7 comma 1, introdotta dagli emendamenti Cartabia, propone, «fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h dettato per il processo in assenza», di «prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione». Critico, sul punto, il Comunicato della

coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento; analogamente accade per la successiva lett. *c*, ove si suggerisce di prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (corrispondente alla lett. *c-bis* dell'articolato della Commissione Lattanzi, riferita, per ovvie ragioni, solo all'imputato), che si differenzia dalla lett. *c* del d.d.l. Bonafede soltanto perché non prevede esclusioni di sorta per delitti espressamente elencati¹⁰. L'art. 7 comma 1 lett. *d* riproduce l'omologo disposto del d.d.l. C 2435 («prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità»)¹¹; è rimossa la parte aggiunta dalla Commissione Lattanzi finalizzata a «prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se risultante dalla sostituzione della pena detentiva, salvi i casi di particolare afflittività della pena e quelli in cui l'imputato impugni anche il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno». Per la sentenza di non luogo a procedere, l'art. 7 comma 1 lett. *e* ne ipotizza l'inappellabilità nei casi di cui alla lett. *c*, cioè qualora concerna reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, riproponendo la disposizione del d.d.l. Bonafede¹².

In ordine al giudizio abbreviato¹³, l'art. 4 comma 1 lett. *b* n. 2 prospetta tuttora, come accadeva nell'articolato della Commissione Lattanzi, di prevedere che «la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione»: la differenza tra le due versioni va ravvisata nell'attuale generico riferimento alla «impugnazione» (comprensivo, dunque, anche del ricorso per cassazione), laddove la Commissione Lattanzi richiamava la sola «omessa proposizione dell'appello».

Una valutazione positiva merita il mantenimento della soppressione della lett. *f* dell'art. 7 comma 1, che nel d.d.l. Bonafede proponeva «la competenza della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale»¹⁴; considerazione analoga vale per la successiva lett. *h*, dove si continua a suggerire di «eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale»¹⁵.

Non si può dire lo stesso per l'art. 7 comma 1 lett. *h-bis*: caduta la prima parte di questa lettera, che nell'articolato della Commissione Lattanzi mirava a «strutturare l'appello quale impugnazione a critica vincolata, prevedendo i motivi per i quali, a pena di inammissibilità, può essere proposto», è sopravvissuta la seconda parte, ove si persiste nel «prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato». Collocata nel «vecchio» contesto, la previsione – come si è puntualmente notato in dottrina – «ha una portata innovativa, di fatto, nulla»¹⁶ e potrebbe viceversa propiziare, sottobanco, un sindacato di manifesta infondatezza, che, come

Giunta dell'U.C.P.I., *Riforma Cartabia*, cit., 4, secondo cui si «tratta di una norma ispirata dall'evidente obiettivo di creare una pretestuosa complicazione nella proposizione della impugnazione per falciare il numero degli appelli», che inciderà soprattutto sugli imputati assistiti dal difensore di ufficio.

¹⁰ Il d.d.l. Bonafede eccettuava i delitti di cui agli artt. 590 commi 2 e 3, 590-*sexies* e 604-*bis* comma 1 c.p.

¹¹ Per alcune considerazioni sul disposto del d.d.l. Bonafede v. G. SANTALUCIA, *Il futuro dell'appello nelle ragioni di compatibilità costituzionale della riforma Orlando*, in *Sist. pen.*, 2020, n. 5, 400, che vi individuava «una certa dissimmetria tra le parti».

¹² Anche in tal caso, tuttavia, senza esclusioni di sorta per determinati delitti (v. *supra*, nota 10).

¹³ La cui disciplina è stata rivisitata dagli emendamenti governativi rispetto a quella risultante dalle proposte della Commissione Lattanzi. Sul punto v. M. DANIELE, *La riforma del giudizio penale*, cit., 4-6.

¹⁴ In proposito v. M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali*, cit., 12-13.

¹⁵ Sull'argomento v. M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali*, cit., 13-14.

¹⁶ Cfr. M. DANIELE, *La riforma del giudizio penale*, cit., 8. In senso critico v. il Comunicato della Giunta dell'U.C.P.I., *Riforma Cartabia*, cit., 4, temendo «il tentativo di trasfigurazione dell'appello in giudizio sull'atto e non sul fatto» in sede di decreti delegati.

si sa, non è ammesso per l'appello, ma solo per il ricorso per cassazione. Davvero un bel risultato, non c'è che dire.

3. Segue: lo svolgimento del giudizio di appello e il nuovo intervento riduttivo sull'art. 603 comma 3-bis c.p.p.

Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di appello, rimane inalterata la lett. g dell'art. 7 comma 1, che allarga e rovescia la corrispondente previsione della c.d. riforma Bonafede: mentre quest'ultima, infatti, prospettava di «prevedere la forma del rito camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore e non vi sia la necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale», il nuovo schema di delega propone di «prevedere la celebrazione del giudizio d'appello con rito camerale non partecipato, salva richiesta dell'imputato o del suo difensore». In altri termini, il «rito camerale non partecipato» (sulla falsariga di quello contemplato dall'art. 611 c.p.p. per il ricorso per cassazione) non solo diventa generale – essendosi proposto di sopprimere la competenza della corte di appello in composizione monocratica – ma anche “automatico”, visto che unicamente la richiesta dell'imputato o del suo difensore condurrà allo svolgimento dell'appello in pubblica udienza: così, almeno, pare da interpretarsi la clausola di salvezza finale, dove sarebbe stato forse opportuno parlare di «salva *diversa* richiesta».

Mantenuta la legittimazione ad appellare del pubblico ministero – che rende di nuovo possibile l'*overturning* da proscioglimento a condanna – continua a “vivere” l'art. 603 c.p.p. e, in specie, il suo comma 3-bis: il Governo ha ritenuto di intervenire per ridurne la portata, al fine di contrarre la durata della rinnovazione istruttoria nel giudizio di seconde cure¹⁷. Così, l'odierna lett. *h-ter* intende «modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado». Ora, una modifica di questo tipo – dove la locuzione «assunte in udienza» sembra rapportarsi alle escussioni dei dichiaranti – potrà valere a superare la sporadica affermazione giurisprudenziale secondo cui «l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603 comma 3-bis c.p.p. grava sul giudice di appello anche quando la diversa valutazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva riguardi una prova acquisita nel corso delle indagini preliminari e non più ripetuta in dibattimento»¹⁸. Per il resto, la giurisprudenza, applicando l'insegnamento delle Sezioni unite Troise¹⁹, che hanno interpretato restrittivamente l'art. 603 comma 3-bis c.p.p.²⁰, ha ormai effettuato un'operazione di *self-restraint*: l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603 comma 3-bis c.p.p., infatti, «non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado,

¹⁷ Ritiene non condivisibile la previsione il Comunicato della Giunta dell'U.C.P.I., *Riforma Cartabia*, cit., 4. D'altra parte, l'art. 14-bis (*Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione*) stabilisce, al comma 5, che i termini di durata massima del processo sono sospesi, nel giudizio di appello, «anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», nel qual caso «il periodo di sospensione fra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni» (v. anche il comma 7, per il «giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello»).

¹⁸ Cass., 3 luglio 2020, P., in *C.e.d.*, 279863 (fattispecie relativa alla rinnovazione in appello dell'esame della persona offesa già effettuato in sede di incidente probatorio corredato da videoriprese, ritenute irrilevanti ai fini di escludere la necessità di percezione diretta della prova da parte del giudice che aveva riformato *in peius* la sentenza di assoluzione di primo grado).

¹⁹ Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800, p.m. in c. Troise, § 7.2 del *Considerato in diritto*. Come si sa, le Sezioni unite hanno affermato che l'art. 603 comma 3-bis c.p.p. si applica anche ai procedimenti svoltisi in primo grado con il rito abbreviato (§ 7.3 del *Considerato in diritto*).

²⁰ In proposito v. M. BARGIS, *Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale*, in *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2018, 17.

ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità²¹. Si profila, pertanto, il rischio di una eterogenesi dei fini dell'emendamento in discorso.

4. Una difesa (a futura memoria) dell'appello come impugnazione a critica vincolata.

Ormai costituisce un "classico". Periodicamente, riemerge il tentativo di strutturare l'appello come impugnazione a critica vincolata, che però rimane sempre nel limbo delle buone intenzioni: in altre parole, i tempi non sono mai maturi. Eppure, ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, presentando a Bologna, nel Convegno conclusivo (6-7 maggio 2011), i risultati di un progetto PRIN²², ho avanzato, insieme a Hervé Belluta, una proposta del genere²³.

Durante i lavori preparatori della c.d. riforma Orlando, l'idea è tornata in auge ma poi accantonata²⁴. La Commissione Lattanzi l'ha ricondotta alla ribalta, nell'ambito di una innovativa riscrittura dell'appello²⁵: proprio la cornice di inquadramento mi aveva fatto ben sperare²⁶. Non si è arrivati in porto, nemmeno questa volta.

Credo che si possa comprendere perché alla proposta io sia parecchio affezionata: intendo perciò imbastirne una breve difesa, che rimanga a futura memoria. Me ne offre il destro la critica di Paolo Ferrua, che, dopo una prima apodittica censura²⁷, ha esposto argomentazioni più articolate²⁸.

In particolare, Ferrua, muovendo dalla previsione dell'art. 7 comma 1 lett. *h-bis* dell'articolato della Commissione Lattanzi, distingue fra «l'oggetto su cui verte l'appello» e «la predeterminazione legislativa dei motivi»²⁹. Le sue critiche non si appuntano sul primo punto del *distinguo*, poiché riconosce che «si può anche accettare che il giudizio di appello abbia come oggetto non più i *punti* della decisione a cui si riferiscono i motivi, ma i *motivi* stessi», fatte salve le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo³⁰. Investono, invece, il secondo punto, ritenendo «fortemente criticabile che si deleghi il

²¹ Cfr. Cass., 7 novembre 2018, p.m. in c. P., in *C.e.d.*, 276318; v. pure Cass., 13 dicembre 2018, Prundaru, *ivi*, 276050 (in motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che la rinnovazione è invece rimessa alla discrezionalità del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma); Cass., 4 febbraio 2020, C., *ivi*, 279425. Secondo Cass., 18 giugno 2018, P., in *C.e.d.*, 275866, il giudice dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ai sensi dell'art. 603 comma 3-*bis* c.p.p., «non è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riguardo a quelle prove che ritenga irrilevanti ai fini della decisione, pur se le stesse siano invece state ritenute rilevanti nella prospettazione della pubblica accusa appellante».

²² Il riferimento è al programma di ricerca (biennale) «*Le impugnazioni penali nel prisma del giusto processo*» (2007), coordinatore scientifico prof. R. Orlandi. L'unità di ricerca del Piemonte Orientale, di cui ero responsabile scientifico, aveva approfondito il tema «*Appello e giusto processo: odierne aporie e prospettive di riforma*».

²³ M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, in M. BARGIS-H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Giappichelli, 2013, 290-293.

²⁴ Cfr. M. BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in materia di impugnazioni nel testo del d.d.l. N. 2798 approvato dalla Camera dei deputati*, in *Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2015, 3 e 12-13.

²⁵ M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali*, cit., 8-9.

²⁶ Ai tempi della presentazione della c.d. riforma Bonafede, G. SANTALUCIA, *Il futuro dell'appello*, cit., 401, aveva ipotizzato che si potesse rimodellare l'appello esperibile a seguito di giudizio ordinario come «strumento a critica vincolata», focalizzando «il controllo di appello» solo «su specifici e predeterminati vizi».

²⁷ P. FERRUA, [senza titolo] in www.studiosiprocessopenale.it (pubblicato nel Forum dedicato alla riforma del processo penale): «bene la soppressione dell'appello del pm; male la predeterminazione dei motivi di appello».

²⁸ Cfr. P. FERRUA, *Appunti critici*, cit., 4-5.

²⁹ P. FERRUA, *Appunti critici*, cit., 5.

³⁰ P. FERRUA, *Appunti critici*, cit., 5, conclude che il «maggiore impegno che si richiede ai difensori nella individuazione dei motivi può ritenersi in linea con la logica di un processo imperniato sul contraddittorio».

legislatore a predeterminare i motivi di appello, con possibilità, quindi, di limitare l'appello solo alla denuncia di determinati vizi, insindacabilmente scelti dal legislatore delegato»: per la ragione di fondo che l'imputato, fermo l'obbligo di presentare motivi specifici, «ha diritto a denunciare in sede di appello ogni violazione della legge processuale stabilita a pena di inammissibilità, inutilizzabilità o nullità; e ogni motivo di ingiustizia nella ricostruzione del fatto e nella sua qualificazione giuridica»³¹.

Sul primo aspetto, ho già affermato altrove – ma mi vedo costretta a ripeterlo – che la lett. *h-bis* era criticabile appunto perché il legislatore delegante non aveva prefigurato i motivi di appello, «consegnando perciò un'ampia discrezionalità al legislatore delegato, che dovrà individuarli in modo tassativo, assolvendo a un compito tutt'altro che semplice»³². Sul secondo aspetto, dissento poiché reputo possibile l'individuazione di motivi di appello predeterminati che, tra l'altro, rispondono, nella sostanza, ai *desiderata* di Ferrua: nelle *Linee guida per la riforma dell'appello*, appena ricordate³³, tali motivi sono elencati nella Direttiva n. 9³⁴. Va ribadito che la predeterminazione dei motivi è collegata alla ricalibratura del giudizio di appello, costruito non come secondo giudizio di merito bensì come giudizio destinato al controllo della decisione impugnata³⁵. E qui, naturalmente, entriamo nel campo delle scelte di sistema.

5. Alcuni profili critici relativi al ricorso per cassazione.

Gli interventi in materia di appello ad opera degli emendamenti governativi hanno prodotto qualche ricaduta sulle direttive di delega dedicate al ricorso per cassazione, come si può facilmente constatare da un raffronto con quelle che comparivano nell'articolato della Commissione Lattanzi³⁶.

In questa sede vorrei soffermarmi su due profili. Il primo: pur essendo venuta meno la lett. *h-quinquies* dell'art. 7 comma 1 nella versione della Commissione Lattanzi, una parte di tale lettera è stata per certi versi recuperata. Nell'art. 14-*bis* (*Disposizioni in materia di durata ragionevole dei giudizi di impugnazione*), il comma 1 lett. *b* n. 2 aggiunge nell'art. 578 c.p.p.³⁷ il comma 1-*bis*, a norma del quale, quando «nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviando per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale». Con riferimento all'inciso finale – che compariva anche nella sopra richiamata lett. *h-quinquies* – sarebbe opportuna una riformulazione che tenesse conto del *dictum* delle Sezioni unite Cremonini, la cui motivazione è stata depositata il 4 giugno 2021, posto che la Suprema

³¹ In questi termini P. FERRUA, *Appunti critici*, cit., 5.

³² M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali*, cit., 8.

³³ V. *supra*, nota 23.

³⁴ M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, cit., 300.

³⁵ Cfr. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, cit., 290, dove si rimarcava la finalità di recidere «l'inveterata percezione» dell'appello come «strumento *omnibus*, proponibile per qualsivoglia ragione, in sostanziale spregio al principio della devoluzione parziale».

³⁶ Sulle quali v. M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali*, cit., 14-18. Non compare più la lett. *h-quinquies* dell'art. 7 comma 1 dell'articolato della Commissione Lattanzi, mentre le attuali lett. *h-quater* e *h-quinquies* degli emendamenti governativi riproducono le lett. *h-sexies* e *h-septies* della versione della Commissione. Infine, la lett. *h-sexies* degli emendamenti Cartabia introduce alcune modifiche alla corrispondente lett. *h-octies* dell'articolato della Commissione Lattanzi: non si richiede più che la questione concernente la competenza per territorio sia «seria» e si aggiunge che, «qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento».

³⁷ La cui rubrica è stata pertanto sostituita dall'art. 14-*bis* comma 1 lett. *b* n. 1.

Corte, nella sua massima composizione, ha affermato in motivazione che il giudizio davanti al giudice civile designato *ex art. 622 c.p.p.* «è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c. a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della Corte di Cassazione ai soli effetti civili»³⁸, con le connesse conseguenze in ordine alla individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove³⁹. A proposito di queste ultime, le prove acquisite nel processo penale saranno valutate dal giudice civile quali prove atipiche, ma qualora si tratti di prove che non hanno cittadinanza nel processo civile (come la testimonianza del danneggiato dal reato), «ovvero la cui ammissibilità è diversamente disciplinata» rispetto al codice di rito penale, «le prove assunte nel processo penale saranno sì valutate dal giudice civile, ma non già come prova, bensì con valenza degradata, *i.e.* alla stregua di meri argomenti di prova»⁴⁰ ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Il secondo profilo concerne l'attuale lett. *h-quinquies* dell'art. 7 comma 1 (identica alla lett. *h-septies* del testo redatto dalla Commissione Lattanzi), laddove stabilisce che sull'opposizione motivata, presentabile, entro un termine perentorio, dalle parti private e dal procuratore generale avverso la decisione di inammissibilità o di accoglimento, decida la stessa settima sezione che ha emesso il provvedimento al quale ci si oppone. Reiterando una critica già formulata⁴¹, puntualizzo che sarebbe auspicabile, perlomeno, precisare espressamente che la settima sezione chiamata a decidere sull'opposizione sia composta in modo diverso rispetto a quella che ha emesso il provvedimento originario⁴².

Torino, 18 luglio 2021

³⁸ Cass., Sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065, Cremonini, punto 17.1 del *Considerato in diritto*.

³⁹ Cass., Sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065, Cremonini, punti 17.3-17.5 del *Considerato in diritto*.

⁴⁰ Cfr. E. D'ALESSANDRO, *Cordero e il lapsus normativo di cui all'art. 622 CPP*, in www.lalegislazionepenale.eu, 28 giugno 2021, 17, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.

⁴¹ M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali*, cit., 18.

⁴² Del resto, per quanto concerne l'opposizione a decreto penale di condanna, l'art. 461 comma 3 c.p.p. stabilisce che con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. Ma, se l'opposizione è ammissibile, al giudizio conseguente all'opposizione medesima non può partecipare il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna, come espressamente dispone l'art. 34 comma 2 c.p.p.